

**CONTRATTO DI APPALTO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO,
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI 5 POSTAZIONI
OMOLOGATE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO PER LA
RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ - ART. 142 C.D.S.,
E SERVIZI CONNESSI – CODICE CIG 0000000000**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno XXXXX del mese di XXXXX, nella residenza comunale,
presso l'Ufficio di Segreteria.

Avanti a me dott. XXXXX, Segretario Generale del Comune di Fidenza, autorizzato a rogare
gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell'interesse del Comune di Fidenza, sono
personalmente comparsi:

- XXXXX, nato a XXXXX il XXXXX, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente
in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fidenza, C.F. 82000530343 che
rappresenta nella sua qualità di dirigente del settore Servizi Amministrativi, domiciliato per
la sua carica presso la sede comunale, in piazza G. Garibaldi n. 1 di seguito nel presente
atto denominato "Amministrazione Aggiudicatrice".

- XXXXX nata a XXXXX il XXXXX domiciliata a XXXXX in n. XXXXX, titolare della firma
digitale n. XXXXX con scadenza XXXXX nella sua qualità di legale rappresentante della
XXXXX con sede legale in XXXXX n. XXXXX, P. IVA XXXXX C.F. e numero di iscrizione alla
C.C.I.A.A. di Bologna XXXXX, di seguito denominata "appaltatore";

PREMESSO CHE

- con determinazione del dirigente n. XXXXX in data XXXXX si stabiliva di procedere
all'affidamento del servizio di NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA

E STRAORDINARIA DI 5 POSTAZIONI OMOLOGATE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO

ELETTRONICO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI

VELOCITÀ - ART. 142 C.D.S., E SERVIZI CONNESSI, mediante procedura aperta, con le

modalità di cui art. 71 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

- con la suddetta determinazione è stato approvato il capitolato speciale d'appalto ed è stato

disposto di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello dell'offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108, del D.Lgs. 36/2023 sulla base del

miglior rapporto qualità prezzo ed è stato dato mandato alla Centrale Unica di Committenza

costituita fra i Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza di esperire la procedura di gara;

- con determinazione del Dirigente della Centrale Unica di Committenza n. XXXXX del

XXXXX è stata disposta l'indizione della gara telematica mediante utilizzo della piattaforma

SATER dell'Agenzia Regionale Intercent-ER, per l'affidamento del servizio NOLEGGIO,

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI 5 POSTAZIONI

OMOLOGATE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO PER LA RILEVAZIONE

DELLE INFRAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ - ART. 142 C.D.S., E SERVIZI

CONNESSI per un valore stimato dell'appalto di € XXXXX, oltre i.v.a. di legge, da esperirsi

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n.

36/2023 sulla base del rapporto qualità/prezzo;

- con determinazione del Dirigente della Centrale Unica di Committenza n. XXXXX in data

XXXXX sono stati approvati i verbali di gara;

- con determinazione dirigenziale n. XXXXX del XXXXX è stato aggiudicato l'appalto del

servizio NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

DI 5 POSTAZIONI OMOLOGATE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO PER

LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ - ART. 142 C.D.S.,

E SERVIZI CONNESSI alla impresa XXXXX, con sede in XXXXX che ha ottenuto il punteggio

complessivo di XXXXX su 100 e offerto un ribasso del – XXXXX % sull'importo posto a base

di gara, per un importo contrattuale di € XXXXX, al netto dell'iva;

- la determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso

dei requisiti prescritti in capo all'impresa aggiudicataria;

- il servizio è stato consegnato e iniziato in data XXXXX come risulta dal verbale di consegna

sottoscritto dalle parti che qui si intende integralmente riportato.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

L'Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata, affida alla XXXXX in persona

del suo legale rappresentante che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio di

NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI 5

POSTAZIONI OMOLOGATE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ELETTRONICO PER LA

RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ - ART. 142 C.D.S., E

SERVIZI CONNESSI che dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 3 – Durata e penali

1. Il contratto ha decorrenza 36 mesi dalla data di avvio del servizio.

L' Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime

condizioni per ulteriori 24 mesi.

A norma dell'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 10 e 23 del D.M. 49/2018 il

Responsabile Unico del Procedimento, al verificarsi di circostanze speciali che impediscano

in via temporanea lo svolgimento del servizio o cause imprevedibili o di forza maggiore,

dispone la sospensione della fase di esecuzione con la possibilità per quest'ultima di

procedere alla successiva ripresa una volta esauritasi la ragione che ha comportato la

sospensione indicando il nuovo termine contrattuale.

2. E' esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

3. In caso di ritardi o inadempienze da parte dell'appaltatore si applicheranno le penali.

4. Le penali sono comminate dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle

indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione.

5. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione

della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempienza non è imputabile

all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata,

rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice. La disapplicazione non comporta

il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

6. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su

proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione.

Art. 4 – Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del

contratto, è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. XXXXX emessa da

XXXXXXXXXX in data XXXXX per un importo di euro XXXXX.

2. Ai sensi dell'articolo 117, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., la stessa prevede

esplicitamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e

la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e

la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva dovrà essere integrata in caso di attivazione dei servizi opzionali di

cui all'art. XXXXX del capitolato speciale di gara.

4. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

5. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

7. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 5 - Modalità di esecuzione

1. Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore nei modi previsti nel capitolato prestazionale e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'appaltatore. Il capitolato prestazionale e l'offerta tecnica sono allegati al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegati A e B).

Art. 6 - Prezzo

1. Il corrispettivo dell'appalto viene determinato nella somma di euro XXXXX (diconsi euro XXXXX/XXXXX), tenuto conto del ribasso del - XXXXX % offerto ed accettato, da assoggettarsi ad IVA nella misura di legge.

Art. 6-bis REVISIONE DEI PREZZI

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 D.Lgs 36/2023.

Trascorso un anno di esecuzione contrattuale i prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, su richiesta dell'Appaltatore o dell'Amministrazione sulla base della variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I) prendendo come riferimento le variazioni percentuali del mese di settembre rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La richiesta di revisione dovrà essere prodotta entro il 31 agosto di ciascun anno.

La revisione dei prezzi avverrà sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento e avrà decorrenza dal 1° gennaio successivo. A tale scopo, la ditta appaltatrice dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono la stessa a richiedere l'aumento dei prezzi.

Art. 7 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC) prot. n. XXXXX del XXXXX e al pagamento di imposte e tasse al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2 L'Amministrazione Aggiudicatrice provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale

presentazione del documento da parte dell'appaltatore non rileva ai fini della verifica.

3. L'Amministrazione Aggiudicatrice acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento delle prestazioni;

b) per il certificato di verifica di conformità e il pagamento del saldo finale.

Art. 8 – Cessione del contratto - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i..

2. L'appaltatore in sede di partecipazione alla gara ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti prestazioni entro i limiti di legge:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3. Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 - Pagamenti

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e con le modalità previste all'art. 26 del capitolato prestazionale.

2. L'appaltatore dichiara che i soggetti:

- XXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXX il XXXXXXXXXX cod.fisc. XXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXX il XXXXXXXXXX cod.fisc. XXXXXXXXXX;

sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione

Aggiudicatrice.

L'atto da cui risulta tale designazione è allegato al presente contratto sotto la lettera

C).

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

5. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55)

intestata al Comune di Fidenza, "codice univoco ufficio" UFABNI e con liquidazione a 30 gg.

fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in

materia di scissione dei pagamenti, l'amministrazione aggiudicatrice verserà direttamente

all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura. A norma dell'art. 11 comma 6 del d.lgs. n.

36/2023, sull'importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione

da parte dell'Amministrazione Aggiudicatrice del certificato di verifica di conformità, previo

rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. I conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sono stati dichiarati dall'Appaltatore

nell'allegato al presente contratto sotto la lettera C).

Art. 10 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore ha comunicato il

numero di conto corrente bancario dedicato, in via non esclusiva, alle commesse pubbliche

su cui effettuare i pagamenti dei corrispettivi relativi al presente appalto nonché le generalità

ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati a movimentarlo.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione

Aggiudicatrice ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente

della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità

finanziaria.

3. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge

n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si

risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. L'Amministrazione Aggiudicatrice verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e

con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi

alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 - Responsabilità

1. L'appaltatore assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati,

eventualmente, all'Amministrazione Aggiudicatrice e a terzi in dipendenza di manchevolezze

o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

2. L'appaltatore ha prodotto all'amministrazione aggiudicatrice copia della polizza RCT-RCO

n. XXXXXXXXXXXXXXXX rilasciata dalla compagnia XXXXXXXXXXXXXXXX.

3. L'appaltatore si impegna a produrre le quietanze attestanti il regolare pagamento

all'assicuratore dell'ultima rata di premio e copia dei bonifici bancari con relativo CRO a

comprova della regolare transazione dell'importo risultante dall'ultima quietanza di

pagamento dei premi.

4. L'appaltatore inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà

intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

5. L'appaltatore è tenuto, ai sensi del decreto n. 81/2008, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel capitolato prestazionale sarà contestata all'appaltatore attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L'appaltatore avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione Aggiudicatrice considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'Amministrazione di procedere alla risoluzione "ipso iure" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "ipso iure" del contratto nei seguenti casi:

- 1) fallimento dell'appaltatore;
- 2) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato;
- 3) interruzione del servizio protratta per oltre 24 ore, salvo che l'appaltatore dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
- 4) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- 5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

3. In caso di risoluzione del contratto all'appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'Amministrazione Aggiudicatrice può incamerare la cauzione prestata.

Art. 13 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 36/2023

Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 13, il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 122, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. sono soddisfatte.

Art. 14 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 123 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 15 - Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico

del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile

Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 210 e

2011 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al

richiamati artt. 210 e 211 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; lo stesso, nel caso di

approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente

per territorio è quello di Parma.

Art. 16 - Obblighi dell'appaltatore

1. L'appaltatore svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle

disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione Aggiudicatrice da

qualsiasi responsabilità al riguardo.

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento

controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità al capitolato

prestazionale e all'offerta tecnica presentata.

3. L'appaltatore è obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e misure emanate e che

saranno emanate in corso di appalto per fronteggiare eventuali emergenze epidemiologiche.

Art. 17 - Ultimazione delle prestazioni

1. L'appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito

della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato

attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Articolo 18 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e

con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi

alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 19 - Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi dell'art. 91, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione

Aggiudicatrice ha provveduto a richiedere, attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della

Documentazione Antimafia, la informativa liberatoria relativa all'Impresa prot. n.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX attualmente in fase di istruttoria. Nelle more del rilascio di

detta informazione, tenuto conto dell'urgenza di procedere all'attivazione dei servizi

oggetto del contratto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 92, comma 3, del

richiamato d.lgs. n. 159/2011, si procede alla stipulazione del presente contratto sotto

condizione risolutiva. Nel caso in cui, in seguito alle verifiche condotte dalla Banca Dati

Nazionale Unica della Documentazione Antimafia dovessero sussistere nei confronti

dell'Impresa cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del

decreto legislativo di cui sopra, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art.

84, comma 4, del medesimo decreto, con conseguente rilascio di informazione

interdittiva, l'Ente procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 20 – Rimborso spese per pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 225, comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 l'appaltatore

deve rimborsare alla Amministrazione Aggiudicatrice le spese per la pubblicazione del

bando entro 60 giorni dall'aggiudicazione stessa. Qualora l'appaltatore non abbia

provveduto, alla data di sottoscrizione del presente contratto, a rimborsare le spese di cui

sopra, la stessa dovrà ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato.

2. In caso di inadempimento, l'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di

defalcare dal primo acconto previsto (oppure nel caso di unica soluzione, nel saldo finale)

da corrispondere all'appaltatore, l'importo delle spese di pubblicazione dell'avviso maggiorate del 10% dell'importo stesso a titolo di penale in alternativa l'Amministrazione Aggiudicatrice potrà escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente all'importo delle spese da rimborsare maggiorate del 10% dell'importo stesso.

Art. 21 - Osservanza delle condizioni di lavoro

1. L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. L'appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

4. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

6. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Art. 22 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,

all'appaltatore sarà riconosciuta annualmente la corresponsione di un'anticipazione nella misura del 20% del corrispettivo stimato per l'anno solare di riferimento che verrà recuperata progressivamente in occasione dei pagamenti delle prestazioni secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata e dal capitolato prestazionale.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'appalto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Amministrazione Aggiudicatrice.

3. L'anticipazione verrà erogata all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

5. L'appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 125, comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 23 - Oneri, stipula e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei relativi allegati, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti

richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

4. L'imposta di bollo sul presente contratto è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informativo (M.U.I.) per l'importo di euro 45,00.

5. Tutti i componenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della L. 675/1996, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazioni anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Art. 24 – Contratto in formato digitale

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il presente atto stipulato in modalità elettronica è stato da me Segretario Generale Rogante redatto con il programma "LibreOffice Writer", del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

Art. 25 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo,

l'Amministrazione Aggiudicatrice, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

3. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

4. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

5. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione, il verificatore;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto

contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di

Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

6. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

7. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

8. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o

l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

9. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è ing. Andrea Massari, sindaco del Comune di Fidenza con sede in piazza G. Garibaldi n. 1.

10. Il punto di contatto del Responsabile della Protezione dei dati è: e-mail privacy@comune.fidenza.pr.it

11. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

12. Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'appaltatore viene designato come *Responsabile del trattamento dei dati* in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

13. Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto di appalto, il titolare e l'appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

14. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Art. 26 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'appaltatore si impegna ad applicare e far rispettare al personale, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, le norme del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Fidenza, approvato con con deliberazione della Giunta Comunale n. 272 del 16/11/2023, per quanto compatibile. Copia del predetto codice è stato pubblicato con la documentazione per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Art. 27 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto presso la Prefettura di Parma, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/parma>, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. In particolare:

- si impegna a comunicare alla Amministrazione Aggiudicatrice l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui alle clausole 2 e 3 del predetto Protocollo di legalità nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

- si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);

- si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza;

- dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che preveda la risoluzione

immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 91 del Dlgs 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10 % del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Amministrazione Aggiudicatrice, del relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in relazione alla prima erogazione utile;

- dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

- dichiara infine di conoscere e di accettare l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente.

F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

F.to per l'Appaltatore

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

F.to II Segretario Comunale

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX